

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 in data 09/07/2009

OGGETTO: “SURROGAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE – ESAME DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA’, ELEGGIBILITA’ E COMPATIBILITA’ DELL’ELETTO”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l’argomento il Sindaco leggendo la lettera di dimissioni presentata dal Consigliere Shangwe Gabriel;

Vista la nota del 21.05.2009 con la quale il Consigliere Comunale SHANGWE GABRIEL rassegna le proprie dimissioni, nota che, presentata personalmente e protocollata in data 27.05.2009 al n. 6605, viene allegata alla presente deliberazione si da costituirne parte integrante;

Visto l’art. 38 – comma 8 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che recita testualmente:

“ 8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 141”;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla surrogazione del Consigliere Comunale dimissionario, data l’irrevocabilità delle dimissioni;

Dato atto che il Consigliere dimissionario SHANGWE GABRIEL è stato eletto nella lista n. 2 “L’Unione per Nibionno” e che, pertanto, si deve nominare quale neo Consigliere Comunale il 1^ candidato non eletto della lista predetta;

Visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali del 29.05.2006 dal quale si evince che il 1^ candidato non eletto della lista “L’Unione per Nibionno” è la Signora D’ULISSE GIUSEPPINA che, pertanto, surroga il Sig. SHANGWE GABRIEL dimissionario;

Viste le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità disciplinate con il titolo III, Capo II del T.U. n. 267/2000;

Accertato, sulla base degli atti d’ufficio, che il Consigliere Comunale surrogante Signora D’ULISSE GIUSEPPINA, non si trova nei casi previsti dalla suddetta Legge;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Si dà atto che tutta la discussione è contenuta nei “files” registrati agli atti d’ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990;

Visto il parere espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sotto il

profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Constatata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 15 del vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 0, astenuti n. 3 (Panzuti Bisanti Giovanni, Ratti Massimo e Maggioni Loredana) espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di surrogare il Sig. SHANGWE GABRIEL – Consigliere Comunale dimissionario con la Signora D’ULISSE GIUSEPPINA nella carica di Consigliere Comunale, quale 1^ candidato non eletto della lista “L’Unione per Nibionno”;
- di convalidare la nomina del Consigliere Comunale surrogante D’ULISSE GIUSEPPINA che ha tutti i requisiti di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per il quale non esistono condizioni di incompatibilità;
- di dichiarare, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 0, astenuti n. 3 (Panzuti Bisanti Giovanni, Ratti Massimo e Maggioni Loredana), espressi per alzata di mano, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.---